

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

dell'11 febbraio 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 130 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (LD),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD), dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1^{bis} LD²).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *persona tenuta a dare informazioni:* persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 26 LD;
- b. *liquidità:*
 1. denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione come mezzo di pagamento),
 2. titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe trasferibili.

Art. 3 Obbligo di informare

¹ Nell'ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni deve fornire, su esplicita richiesta dell'ufficio doganale, indicazioni su:

- a. la sua persona;
- b. l'importazione, l'esportazione e il transito di liquidità per un importo minimo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera;
- c. la provenienza delle liquidità e lo scopo d'impiego previsto;
- d. l'avente economicamente diritto.

RS 631.052

¹ RS 631.0

² RU 2009 361

² In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'ufficio doganale può esigere informazioni anche se l'importo delle liquidità non supera il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.

Art. 4 Sequestro provvisorio

¹ L'ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell'articolo 104 LD.

² Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall'importo delle liquidità.

Art. 5 Disposizione penale

Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d'ordine ai sensi dell'articolo 127 capoverso 1 LD.

Art. 6 Notifica da parte degli uffici doganali

¹ Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):

- a. i dati personali e l'indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
- b. l'importo delle liquidità;
- c. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d'impiego previsto;
- d. i dati personali e l'indirizzo dell'avente economicamente diritto;
- e. informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
- f. se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l'informazione o ha fornito un'informazione errata;
- g. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

² La notifica è ammessa a prescindere dall'importo delle liquidità.

Art. 7 Sistema d'informazione

Le notifiche ai sensi dell'articolo 6 sono registrate in un'area specifica del sistema d'informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell'O del 4 apr. 2007³ sul trattamento dei dati nell'AFD).

Art. 8 Assistenza amministrativa

Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d'informazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ott. 1997⁴ sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.

³ RS 631.061

⁴ RS 955.0

Art. 9 Analisi

La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d'informazione.

Art. 10 Modifica del diritto vigente

L'allegato A 8 dell'ordinanza del 4 aprile 2007⁵ sul trattamento dei dati nell'AFD è sostituito dalla versione qui annessa.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.

11 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RS 631.061

*Allegato A 8 dell'ordinanza sul trattamento dei dati AFD
(art. 10)*

Allegato A 8

Sistema d'informazione del Cgcf

(art. 94–96, 100 e 103 LD; art. 226 OD⁶)

1. Scopo

Il sistema d'informazione serve, ai sensi dell'articolo 110 capoverso 2 lettere b, d–f e h LD, alla tenuta degli atti, al controlling, all'allestimento di analisi dei rischi, nonché all'informazione di superiori, autorità di polizia e Uffici federali committenti.

2. Contenuto

Il sistema d'informazione può contenere i seguenti dati:

- a. dati relativi alle constatazioni e agli eventi al confine (dati personali e indirizzo di persone, immagini del viso, descrizione delle persone, indicazioni in merito a veicoli e cose nonché dati sulla fattispecie);
- b. notifiche relative a confische al confine (dati personali e indirizzo di persone, immagini del viso, descrizione delle persone, indicazioni in merito a veicoli e cose nonché dati sulla fattispecie);
- c. i dati qui appresso, notificati secondo l'articolo 6 dell'ordinanza dell'11 febbraio 2009⁷ concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità:
 1. i dati personali e l'indirizzo della persona tenuta a dare informazioni,
 2. l'importo delle liquidità,
 3. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d'impiego previsto,
 4. i dati personali e l'indirizzo dell'avente economicamente diritto,
 5. informazioni sul sequestro provvisorio,
 6. indicazione del fatto che la persona tenuta a dare informazioni abbia rifiutato di fornire l'informazione o abbia fornito un'informazione errata,
 7. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

3. Competenza e organizzazione

Il Comando Cgcf gestisce il sistema d'informazione.

⁶ RS 631.01

⁷ RS 631.052; RU 2009 709

4. Accesso e trattamento

1. L'accesso e il trattamento dei dati di cui al numero 2 lettere a e b sono autorizzati come segue:
 - a. i collaboratori competenti del Cgcf hanno accesso ai dati e possono trattarli;
 - b. i collaboratori competenti della divisione Cause penali e del servizio Analisi dei rischi della DGD come pure delle Sezioni antifrode doganale delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati;
 - c. gli specialisti nel campo degli stupefacenti degli uffici doganali hanno accesso ai dati relativi agli stupefacenti e possono trattarli;
 - d. i collaboratori competenti della Polizia giudiziaria federale e dell'Ufficio federale della migrazione hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo;
 - e. i collaboratori competenti delle autorità di polizia cantonali hanno accesso ai dati, sulla base e nei limiti degli accordi di cui all'articolo 97 LD, mediante procedura di richiamo.
2. L'accesso e il trattamento dei dati di cui al numero 2 lettera c sono autorizzati come segue:
 - a. i collaboratori competenti del Cgcf e gli specialisti degli uffici doganali competenti per le notifiche hanno accesso ai dati e possono trattarli;
 - b. i collaboratori competenti della divisione Cause penali e del servizio Analisi dei rischi della DGD come pure le persone competenti per lo svolgimento di analisi ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza dell'11 febbraio 2009 concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità hanno accesso ai dati e possono trattarli;
 - c. i collaboratori competenti delle Sezioni antifrode doganale delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati;
 - d. i collaboratori della Polizia giudiziaria federale competenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo hanno accesso ai dati mediante procedura di richiamo.

